



## LICENZA EDILIZIA

(Risoluzione municipale no. 1810)

Concessa a: **Silo (Beton) Melezza SA Losone.**

1. Data della domanda di costruzione: **31 luglio 2009**

2. Genere della costruzione o degli impianti: **demolizione e costruzione nuovo impianto di betonaggio della Silo Melezza SA al mappale no. 2895 (ds. 2921) RFD di Losone in località "Piano d'Arbigo".**

3. **Condizioni particolari della licenza:**


Quelle contenute nell'avviso cantonale no. 67337 del 23 novembre 2009, che si allega in copia, dandolo per trascritto.


Interventi non previsti dai piani di progetto richiedono la presentazione di una nuova domanda di costruzione.


4. I lavori non possono essere iniziati prima che la licenza edilizia sia cresciuta in giudicato, salvo diversa disposizione dell'autorità di ricorso. L'inizio dei lavori deve essere notificato al Municipio 15 giorni prima, informandolo sul nominativo dell'impresa esecutrice, sui modi di esecuzione dei lavori, sulle macchine impiegate e sui provvedimenti previsti per la tutela della quiete dai rumori (art. 23, cpv. 2, Regolamento di applicazione Legge edilizia). Il proprietario della costruzione o il suo rappresentante è tenuto a chiedere la verifica dei tracciamenti al Municipio (art. 49, cpv. 1, Legge edilizia).
5. Prima dell'occupazione dell'edificio o della messa in servizio dell'impianto, il proprietario o l'istante, deve certificare che l'edificio o l'impianto è stato realizzato secondo le prescrizioni antincendio. Il certificato di collaudo deve essere sottoscritto da un tecnico riconosciuto nel campo specifico della polizia del fuoco.
6. Al termine dei lavori e prima dell'occupazione o della messa in esercizio dell'impianto, il proprietario o l'istante deve certificare che l'intervento soddisfa le esigenze in materia di risparmio energetico (art. 27 Decreto esecutivo). L'attestato di conformità deve essere allestito in forma scritta e deve essere firmato congiuntamente dall'istante e dal progettista.
7. La presente licenza ha la durata di **due anni** calcolati da quando assume carattere definitivo. Trascorso tale periodo senza che i lavori siano stati iniziati, la licenza non può più essere utilizzata prima dell'ottenimento del rinnovo (art. 14 Legge edilizia e art. 21 Regolamento di applicazione).

8. Prima dell'occupazione del nuovo edificio e della concessione del permesso di abitabilità, dev'essere chiesta al Municipio la verifica sul posto per confrontare la costruzione con il progetto approvato (art. 49, cpv. 2, Legge edilizia) e il collaudo tecnico degli ascensori e montacarichi (art. 36 Regolamento di applicazione).
9. Parapetti e ringhiere devono essere realizzati secondo le norme di sicurezza (SIA 358 e ss) le quali sono vincolanti. L'impiego di vetro o simile per la formazione di parapetti o pareti deve essere presentato un documento ufficiale che ne certifichi l'idoneità e la resistenza allo sfondamento.
10. Devono essere rispettate le norme di sicurezza SIA-UP1, SUVA.
11. La presente licenza non pregiudica i diritti dei terzi.
12. Tassa desame: Fr. 1'400.-  
Spese di pubblicazione: Fr. 25.-  
Pubblicazione F.U. Fr. 123.25  
(art. 19 Legge edilizia e 29 Regolamento d'applicazione).
13. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla sua notificazione.

Per il Municipio di Losone

Il Sindaco: 

Segretario: 



MUNICIPIO DI LOSONE

Data della notificazione:

Intimazione e comunicazione:

- Silo (Beton) Melezza SA Losone
- Patriziato di Losone
- Dipartimento del territorio, Ufficio domande costruzione ed esame d'impatto ambientale
- Azienda acqua potabile di Locarno

Agli opposenti:

- signor  Losone (raccomandata)

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento del territorio

## I Servizi generali

Raccomandata

Al Municipio del Comune di  
Losone  
6616 Losone

**Avviso cantonale no. 67337**

**Domanda di costruzione coordinata con la decisione di approvazione dei piani per la costruzione o la trasformazione di un'azienda**

Comune: Losone  
Mappale: 2895  
Zona: FZ  
Oggetto: demolizione e costruzione nuovo impianto betonaggio  
Istante: Slio Melezza Sa, 6616 Losone

Signor Sindaco,  
signori Municipali,

con riferimento alla domanda di costruzione in oggetto, accertato che la realizzazione degli interventi prospettati necessita di più decisioni da parte dell'autorità, in particolare:

- la Licenza edilizia;
  - la Decisione di approvazione dei piani per la costruzione o la trasformazione di un'azienda
- richiamati l'art. 7 della Legge edilizia, il Regolamento sulle deleghe di competenza decisionali e la Legge sul coordinamento delle procedure (Lcoord), i Servizi generali in rappresentanza del Dipartimento del territorio, formulano all'attenzione del vostro Municipio il seguente preavviso vincolante (art. 9 cpv. 5 Lcoord), per quel che concerne il diritto cantonale e/o federale delegato, e chiedono che la licenza edilizia sia sottoposta alle condizioni qui di seguito formulate.

### **1. Domanda di costruzione**

#### **Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo**

Devono essere rispettate le disposizioni imposte dalla Legge sulla protezione dell'ambiente (LPAMB) del 7 ottobre 1983 e dalla Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC) del 24.1.1991, e dalle loro ordinanze di applicazione.

## Protezione dell'aria

L'autorizzazione è concessa limitatamente alle opere indicate nel progetto, cioè la demolizione del vecchio impianto di betonaggio e la sostituzione con un nuovo impianto, la cui funzione è quella di miscelare i componenti del beton (materiale inerte, cemento, acqua, ecc.).

L'autorizzazione è soltanto concessa a condizione che entro il 31 dicembre 2009 vengano eseguite le opere la cui realizzazione era stata prorogata (Vedi licenza edilizia incarto DT 500/48) e cioè, il divieto di depositare materiale contenente sabbia all'aperto, l'obbligo di asfaltatura di tutte le piste e piazzali non verdi e l'installazione dell'impianto di lavaggio delle ruote dei camion.

Il nuovo impianto di betonaggio dovrà essere completamente chiuso, come indicato dall'istante. In particolare tutte le operazioni di travaso di polvere e miscelazione avvengono all'interno di una struttura ermeticamente chiusa. La polvere sviluppata durante l'operazione viene catturata e trattenuta in un adeguato filtro. Il carico dei camion (betoniera) mediante un imbuto, unica operazione che avviene attraverso un'apertura, non produce emissioni di polvere perché si tratta di una miscela contenente acqua. In base alla dichiarazione dell'istante, l'impianto non produce emissioni di polvere verso l'esterno.

Se l'aria dell'impianto dovesse venire aspirata ed espulsa verso l'esterno, l'evacuazione deve avvenire mediante un camino verticale di altezza adeguata (vedi allegato 6 OIAt e Raccomandazioni altezza minima dei camini su tetto dell'Ufficio federale dell'ambiente), di regola almeno 1,5 metri sopra il colmo dell'impianto. Sul camino dovrà essere posata una flangia tipo EMIPA (Vedi documento "Allestimento punto di misura" sul sito Internet <http://www.fi.ch/dt/da/spaa/ufipa/tem/aria/emissioni/emissioni.htm>). Le emissioni residue del miscelatore devono rispettare il limite di concentrazione per la polvere stabilito dall'OIAt (20 mg/m<sup>3</sup>). L'installazione di un impianto d'aspirazione ed espulsione della polvere verso l'esterno dovrà essere notificata mediante la procedura di domanda di costruzione.

Il trasporto del materiale dai silos all'impianto di betonaggio deve essere effettuato mediante strutture completamente inscatolate.

Il sedime deve essere ripristinato in modo che la circolazione dei camion avvenga su piste e piazzali asfaltati, come era stato indicato nella licenza edilizia incarto DT 500/48 del 2007.

### *Fase di cantiere*

Considerato che la durata del cantiere è di 1 mese, per quanto riguarda la demolizione del vecchio impianto, la posa del nuovo impianto e la sistemazione del sedime, devono essere applicate tutte le misure per cantieri di tipo A previste nella Direttiva Protezione dell'aria sui cantieri edili (disponibile sul sito Internet:

<http://www.fi.ch/dt/da/spaa/ufipa/tem/legall/legall.htm>).

### Prevenzione dei rumori

Deve essere rispettata l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (OIF) del 15 dicembre 1986.

In conformità alla normativa istituita dalla LPAmb (in particolare art. 11), dall'OIF e visto lo studio fonico del giugno 2009, allestito dallo studio d'ingegneria EcoControl SA di Locarno, vengono imposte le seguenti condizioni tecniche e limitazioni d'esercizio:

- L'attività lavorativa dovrà svolgersi unicamente nel periodo diurno dalle ore 07:00 alle ore 19:00.

Nel caso in cui le future emissioni foniche creino disturbo o molestia al vicinato le limitazioni delle emissioni saranno inasprite, art. 11 LPAmb.

#### Industria, sicurezza e protezione del suolo

L'autorizzazione è limitata alle attività dichiarate che consistono nella demolizione dell'impianto di betonaggio esistente (Cifa) e nell'installazione di un nuovo impianto di betonaggio (tipo Simem) con annesse infrastrutture, fra l'altro, per il trattamento e il riciclo delle acque impiegate, sul mappale 2895 del Comune di Losone.

In virtù dell'art. 80 della LALLA per ogni intervento o modifica che possa avere effetto sulle acque deve essere richiesto preventivamente un permesso.

#### Protezione delle acque (LPac e OPAC)

Sulla base della documentazione prodotta le acque derivanti dalla produzione di calcestruzzo (lavaggio installazioni e betoniere) vengono completamente riciclate. Dal momento che non sono previsti scarichi di acque residuali di tipo industriale o artigianale provenienti dalle attività dichiarate, non è stato richiesto alcun permesso ai sensi dell'art. 80 LALLA e dell'art. 7 OPAC. E' perciò proibita qualsiasi immissione di acque residuali industriali o artigianali derivanti dalle attività dichiarate sia in canalizzazione sia nel ricettore naturale.

#### Rifiuti speciali (OTRI)

I fanghi provenienti dal trattamento delle acque facente capo al nuovo impianto di betonaggio tipo Simem sono considerati dei rifiuti speciali e come tali dovranno essere smaltiti conformemente ai disposti dell'Ordinanza sul traffico dei rifiuti (OTRI). In particolare lo smaltimento potrà essere eseguito solo da ditte autorizzate e utilizzando gli appositi moduli di accompagnamento.

#### Siti inquinati (OSII)

La particella 2895 RFD Losone è rilevante ai sensi dell'OSII, correzione delle indicazioni dell'iscrizione nel catasto cantonale dei siti inquinati del sito 425g50125 verrà prossimamente comunicata ai proprietari.

Qualsiasi che dovesse essere scavato dalle aree potenzialmente inquinate, dovrà essere controllato analiticamente (tramite uno studio ambientale specializzato) ed eventualmente smaltito, previa autorizzazione cantonale, conformemente all'ordinanza tecnica sui rifiuti OTR.

Secondo la documentazione inoltrata, i lavori, sebbene prevedano interventi strutturali importanti quali la sostituzione dell'impianto di betonaggio, non dovrebbero però comportare ingenti volumi di scavo.

Tenuto conto di quanto sopra, nelle aree rilevanti, in caso di scavi, sarà necessario chiarire la situazione, come previsto dall'OSII e dall'OTR, tramite il controllo analitico dei materiali che verranno scavati. I dati così ottenuti permetteranno di stabilire l'eventuale presenza di materiale inquinato e se del caso di valutare gli eventuali provvedimenti di bonifica necessari.

I controlli sopra indicati saranno da notificare allo scrivente ufficio mediante un breve capitolato d'oneri e un breve rapporto finale. Il servizio prenderà in seguito posizione.

Dal momento che l'indagine tocca unicamente una parte del sito inquinato e che non si tratta di un'indagine preliminare OSII integrale, ma solamente di un controllo analitico dell'eventuale materiale che verrà scavato a seguito del progetto, il sito rimarrà iscritto nel catasto dei siti inquinati.

Il Municipio, nelle sue funzioni di polizia locale attributegli in virtù dell'art. 8 LALLA, è invitato a vegliare affinché le disposizioni sopraesposte vengano osservate.

## Gestione dei rifiuti

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere sottoposto alla SPAAS il concetto di smaltimento dei rifiuti edili.

Un esempio di formulari per la descrizione del sistema di smaltimento dei rifiuti edili prodotti dai cantieri, elaborato sulla base della Raccomandazione SIA 430, è ora scaricabile dal sito [www.ti.ch/gestione-rifiuti](http://www.ti.ch/gestione-rifiuti). Sezione Informazioni, formulari o ottenibile presso l'Ufficio gestione rifiuti della SPAAS.

Ricordiamo che i lavori devono tenere conto delle seguenti direttive e normative:

- Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) del 10 dicembre 1990;
- Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino (PGR), adottato dal Consiglio di Stato il 1 luglio 1998;
- Concetto: Multi Benne della SSIC;
- Norma SIA 430 concernente la demolizione pianificata;
- Direttiva sul riciclaggio dei rifiuti edili inerti del luglio 1997;
- Direttiva sul materiale di scavo del giugno 1999.

Prima di iniziare i lavori di demolizione va effettuato una verifica preventiva circa la presenza di sostanze pericolose quali amianto e PCB al fine di stabilire e adottare adeguate misure di sicurezza e protezione dell'ambiente. I detriti di demolizione come ad esempio calcestruzzo, le lastre in eternit e i detriti di manti bituminosi, se non riciclabili e contenenti non più del 5% di metalli, materie plastiche, legno, ecc.(cfr. OTR, Allegato 1 cifra 12), devono essere conferiti in una discarica autorizzata per materiali inerti.

Se vi fosse la presenza di amianto consultare il sito [www.ti.ch/reteinfoamianto](http://www.ti.ch/reteinfoamianto), la pubblicazione della Suva "Amianto e altri materiali fibrosi - Rischi per la salute e misure di protezione". Inoltre, per lavori di bonifica su materiali da costruzione all'amianto fanno stato gli art. 60a, 60b e 60 c dell'Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (OLCostr).

L'elenco aggiornato delle discariche autorizzate per materiali inerti è scaricabile dal sito [www.ti.ch/gestione-rifiuti](http://www.ti.ch/gestione-rifiuti), mentre l'elenco degli impianti di riciclaggio dei rifiuti edili inerti è ottenibile presso l'Ufficio della gestione dei rifiuti della SPAAS.

## Opposizione (art. 8 LE)

In merito alle obiezioni formulate in sede di opposizione, per quel che concerne gli aspetti di diritto cantonale e/o federale delegato, osservavamo che l'intervento previsto è una variante rispetto all'intervento approvato con la domanda di costruzione precedente (rif. Inc. no. 50048, avviso cantonale del 25 gennaio 2008 e licenza edilizia del 12 febbraio 2008). L'aggiornamento dell'impianto di betonaggio, originariamente previsto nel medesimo punto, ora per motivi tecnici e di miglioramento funzionale e di adeguamento alle nuove esigenze per la confezione del calcestruzzo in base alle nuove normative, viene a situarsi più vicino al caricamento degli inerti, con una rilevante riduzione di fonti di rumori e è più piccolo e meno invasivo di quello precedente.

Visti i preavvisi favorevoli dei servizi cantonali competenti, la domanda di costruzione a conclusione dell'esame risulta che può essere preavvisata favorevolmente.

L'autorizzazione, per l'istanza così come presentata, può essere rilasciata in quanto gli interventi previsti si configurano nel quadro legislativo applicabile in materia e meglio nelle possibilità ammesse dall'articolo 37a della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) e dell'articolo 43 della relativa Ordinanza (OPT). La nuova struttura vale come ampliamento della struttura preesistente il 1980.

Gli aspetti di diritto cantonale e/o federale delegato richiamati nell'opposizione sono pertanto evasi ai sensi di quanto sopra.

## **2. Decisione di approvazione dei piani per la costruzione o la trasformazione di un'azienda**

**L'ispettorato del lavoro** evidenzia che il preavviso è fondato sulla Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio. (legge sul lavoro) del 13 marzo 1964, modifica del 20 marzo 1998, in particolare sull'articolo 7 cpv. 2.

Il preavviso è stato redatto sulla documentazione seguente: i piani N. 10.425.2 eseguiti in data 31 luglio 2009.

Rimane riservato il diritto di emanare disposizioni suppletive nel caso di modifiche di lavorazione o di produzione o di ordine tecnico.

L'Ufficio dell'ispettorato del lavoro si riserva inoltre la facoltà di chiedere l'applicazione di altre misure sulla base della legislazione in materia di igiene e della prevenzione degli infortuni nelle aziende.

Rimangono riservate le disposizioni comunali, cantonali e federali, riguardanti in particolare la polizia edile, del fuoco e dell'ambiente.

Sulla base delle informazioni fornite è possibile rilasciare un preavviso favorevole per l'approvazione dei piani.

La tassa di decisione viene prelevata in applicazione all'art. 5 a) del Regolamento di applicazione della Legge sul lavoro. L'importo verrà fatturato e incassato direttamente dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro al rilascio della licenza comunale.

Eventuali modifiche o cambiamenti dei piani presentati, indipendentemente dalla procedura prevista dalla Legge edilizia, devono essere presentati per approvazione all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro. Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

**Ritenuto tutto quanto precede, i Servizi generali formulano, alle condizioni citate, preavviso favorevole all'istanza in oggetto per quel che concerne il diritto cantonale e/o federale delegato, formulando la seguente**

**proposta di decisione:**

### **1. Domanda di licenza edilizia**

*La dipendenza dell'esito dell'esame del diritto comunale, di competenza del Municipio, in caso di rilascio della licenza edilizia;*

#### **1.1 È concessa la licenza edilizia**

1.2 L'avviso cantonale del 23 novembre 2009 è parte integrante della licenza edilizia.

#### **1.3 Condizioni e oneri di diritto comunale;**

## **2. Decisione di approvazione dei piani per la costruzione o la trasformazione di un'azienda industriale**

**2.1.** Sulla base della documentazione fornita viene rilasciata l'approvazione dei piani

**2.2.** Si formulano le seguenti condizioni

Quali misure derivanti dalla legislazione federale e cantonale sul lavoro, è ordinato quanto segue:

Secondo l'articolo 6 della legge federale sul lavoro (LL) e l'articolo 2 dell'ordinanza 3 (OLL3), il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti tecnicamente realizzabili e adeguati alle condizioni d'esercizio che l'esperienza ha dimostrato necessari per la tutela della salute dei lavoratori. Egli deve segnatamente apprestare gli impianti e ordinare il lavoro in modo da preservare il più possibile i lavoratori dai pericoli per la salute e dagli spessamenti. Egli fa cooperare i lavoratori ai provvedimenti sull'igiene del lavoro.

Secondo l'articolo 2, capoverso 1, dell'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3), il datore di lavoro deve adottare tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare e migliorare la tutela della salute e assicurare la salute fisica e psichica dei lavoratori, provvedendo segnatamente affinché:

- o vengano condizioni di lavoro conformi alle esigenze dell'ergonomia e dell'igiene
- o effetti nocivi e molesti di natura fisica, chimica e biologica, non danneggino la salute
- o siano evitati sforzi eccessivi e troppo monotoni
- o il lavoro sia organizzato in modo adeguato.

Secondo l'articolo 82 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze. Il datore di lavoro deve avvalersi a tale scopo della collaborazione dei dipendenti.

### Edifici e costruzioni

Le costruzioni e le altre opere devono essere concepite in modo da sopportare i carichi e le sollecitazioni cui sono sottoposti se sono impiegati secondo il loro scopo. Vanno impiegati materiali da costruzione non nocivi alla salute.

Se è previsto il passaggio di mezzi di trasporto in prossimità dei siti bisogna proteggere la loro base con dei paracolpi.

### Illuminazione artificiale

Se fossero previsti lavori notturno o serale, i passaggi, gli impianti e le stazioni di comando da usare in caso di mancanza di corrente devono essere dotati di un impianto d'illuminazione d'emergenza indipendente dalla rete che entri automaticamente in funzione in caso di interruzione dell'erogazione dell'energia sulla rete normale (si veda la norma SN EN 1838).

### Dispositivi di protezione individuale

L'azienda deve mettere a disposizione dei lavoratori tutti i dispositivi di protezione individuale necessari. Conformemente all'articolo 82 capoverso 1 LAINF, all'articolo



5. OPI nonchè all'articolo 27 capoverso 1 OLL 3, il datore di lavoro deve mettere a disposizione del lavoratore dispositivi di protezione individuale (DPI) nei casi in cui, mediante provvedimenti tecnici o amministrativi, non si possono escludere del tutto o parzialmente rischi d'infortunio o danni alla salute. I dispositivi di protezione individuale devono essere messi a disposizione dei lavoratori gratuitamente. Il datore di lavoro deve sorvegliarne l'impiego e la manutenzione.

#### Ergonomia

I posti di lavoro sono da concepire e da installare secondo principi ergonomici. Si rinvia al bollettino UFI/ANL "Ergonomia".

I movimenti naturali del corpo dei lavoratori non devono essere intralciati da elementi dell'edificio e da installazioni tecniche.

Gli organi di comando e i mezzi di lavoro, quando vengono usati di frequente e intensamente, devono essere sistemati nello spazio di prensione vicino e adeguati alla caratteristiche anatomiche dell'uomo.

#### Rumore, vibrazioni

Occorre adottare tutte le misure che secondo lo stato attuale della tecnica sono atte a evitare i rumori fastidiosi o pericolosi per l'udito e la trasmissione di vibrazioni.

Le immissioni di rumore negli ambienti di lavoro non devono superare i valori limite e quelli indicativi di cui al bollettino INSAI 86048.

#### Installazioni d'esercizio

Le installazioni e gli apparecchi tecnici nuovi devono soddisfare i requisiti vigenti in materia, in particolare quelli di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 3 della LSIT e all'articolo 3 dell'OSIT (allegato 1 della direttiva CE Macchine n.98/37/CE e rispettive modifiche).

Per la messa in opera (montaggio, ubicazione), l'esercizio, l'esercizio particolare e la manutenzione mantengono la loro validità le direttive CFSL e Suva e le norme citate nelle special avvertenze sempre che non siano in contraddizione con la LSIT.

Le macchine e le installazioni tecniche già in dotazione (messa in circolazione prima del 01.01.1997) devono essere conformi alle disposizioni delle direttive Suva 1593 e, in caso di una loro trasformazione, adattate alle vigenti regole della tecnica (norme EN).

Per le macchine destinate ad essere assemblate con altre macchina onde costituire una macchina occorre allegare la cosiddetta dichiarazione del fabbricante di cui all'allegato IIB della direttiva CE sulle macchine. In questa dichiarazione deve essere menzionato il divieto di messa in servizio della rispettiva macchina prima che la macchina in cui sarà incorporata sia stata dichiarata conforme ai requisiti dell'allegato 1 della citata direttiva sulle macchine. In questo caso occorre designare una direzione del progetto (eventualmente un'impresa generale) incaricata di allestire la dichiarazione di conformità per l'intera macchina, rispettivamente per la sua trasformazione.

Le regole della tecnica riconosciute sono fissate in norme (EN, ISO, SN, SIA) e direttiva (CFSL, Suva). Il fabbricante che osserva tali direttive o norme adempie.

verosimilmente le prescrizioni concernenti la sicurezza e la salute sul lavoro da esse sancite.

L'installazione, l'esercizio e la manutenzione di attrezzature a pressione devono essere conformi alle disposizioni dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell'utilizzo di attrezzature a pressione (Ordinanza sull'utilizzo di attrezzature a pressione, RS 832.312.12) e conformi alle esigenze della direttiva CFSL 65/16.

Attrezzature a pressione, regolate dall'articolo 1 dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell'utilizzo di attrezzature a pressione (Ordinanza sull'utilizzo di attrezzature a pressione, RS 832.312.12) devono essere comunicate alla Suva prima della loro messa in servizio mediante modulo di notifica Suva-Form. 88223. Il modulo deve essere accompagnato dalle indicazioni e dai documenti menzionati nel capitolo 5 della direttiva CFSL 65/16 "Attrezzatura a pressione".

### 2.3 Permesso d'esercizio

- Prima dell'occupazione dei locali e/o l'inizio dell'attività deve essere richiesto il permesso d'esercizio all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, Viale Stefano Franscini 17, 6501 Bellinzona.

### 2.4 Tassa di decisione: fr. 200.--

Vi rammentiamo che a norma dell'articolo 51 RLE, la vostra decisione dovrà essere notificata ai Servizi generali del Dipartimento del territorio - Ufficio delle domande di costruzione.

Vogliano gradire l'espressione della nostra stima.

#### PER I SERVIZI GENERALI

Il Capo

Il Capo servizio tecnico dell'Ufficio  
delle domande di costruzione

~~avv. V. Malfanti~~

Ing. M. Giovagnoni

Incarico di ritorno